

(“Gazzetta ufficiale” no. 76 del 09.07.2012)

LEGGE SUL DIFENSORE CIVICO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Campo di applicazione della Legge

Articolo 1

Con la presente Legge si regolano l’ambito e le modalità di lavoro, le condizioni per l’elezione e la revoca del difensore civico e dei suoi sostituti e la collaborazione con il difensore civico per l’infanzia, le pari opportunità e le persone disabili (in seguito: difensori specifici).

Il difensore civico

Articolo 2

(1) Il difensore civico è il commissario del Parlamento croato per la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà previste dalla Costituzione, dalle leggi e dagli atti giuridici internazionali sui diritti e le libertà dell’uomo approvati dalla Repubblica di Croazia.

(2) Il difensore civico svolge anche altri compiti definiti da leggi specifiche.

Principio della neutralità di genere

Articolo 3

Le espressioni usate nella presente Legge per le persone fisiche sono in forma maschile e si riferiscono a persone di sesso maschile e femminile.

II. PRINCIPI

Promozione e tutela dei diritti e delle libertà dell’uomo

Articolo 4

Il difensore civico promuove e tutela i diritti e le libertà dell’uomo e lo stato di diritto considerando denunce di irregolarità ed illegalità nel lavoro degli organi statali, degli organi dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) e delle persone giuridiche con competenze pubbliche (in seguito: organi), ed in conformità con le leggi specifiche, esamina anche le denunce nei confronti del lavoro delle persone fisiche e giuridiche.

Articolo 5

Nella sfera della promozione dei diritti e delle libertà dell’uomo, il difensore civico segue la situazione e indica la necessità di tutelare tali diritti, svolge attività analitica e di ricerca, sviluppa e mantiene basi di dati e documentazioni, informa regolarmente ed a tempo debito l’opinione pubblica e gli interessati, promuove attivamente e mantiene rapporti di collaborazione con organizzazioni della società civile, organizzazioni internazionali ed enti di ricerca scientifica e promuove l’armonizzazione delle leggi con gli standard europei ed internazionali e la loro applicazione.

Costituzionalità delle leggi e delle altre prescrizioni

Articolo 6

(1) Il difensore civico controlla l’armonizzazione delle leggi e delle altre prescrizioni con le disposizioni della Costituzione della Repubblica di Croazia e gli atti normativi internazionali che sono parte dell’ordine giuridico interno della Repubblica di Croazia.



(2) Il difensore civico ha il diritto di richiedere l'avvio del procedimento di valutazione della costituzionalità della legge, delle altre prescrizioni e degli atti generali nella sfera di propria competenza, in conformità alla Legge costituzionale sulla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia e la Legge sulle controversie amministrative.

Autonomia ed indipendenza del difensore civico

Articolo 7

(1) Nel proprio operato, il difensore civico è autonomo e indipendente. È proibita qualsiasi forma di influenza sul lavoro del difensore civico.

(2) Nell'espletamento dei compiti di propria competenza, il difensore civico opera in conformità alle disposizioni costituzionali e legislative ed agli atti giuridici internazionali sui diritti e le libertà dell'uomo approvati dalla Repubblica di Croazia.

(3) Il difensore civico opera secondo i principi di imparzialità, equità e moralità ed opera in modo imparziale ed in conformità alle norme di buon governo.

(4) Nell'espletamento delle proprie mansioni, il difensore civico collabora con l'opinione pubblica ed in particolare con le associazioni che promuovono gli interessi dei cittadini, con la comunità accademica ed i media.

(5) Nello svolgimento dei compiti di propria competenza, il difensore civico può richiedere l'aiuto di studiosi, esperti, enti ed altre istituzioni.

Immunità e conflitti d'interesse

Articolo 8

(1) Il difensore civico ed i sostituti del difensore civico godono dell'immunità come i deputati al Parlamento croato, per cui nei loro confronti vengono applicate, in modo adeguato, le disposizioni della Costituzione della Repubblica di Croazia sull'immunità dei deputati al Parlamento croato.

(2) Il difensore civico ed i suoi sostituti non possono svolgere nessuna altra funzione pubblica o professionale, nè possono essere membri di un partito politico.

Accesso alle informazioni e obbligo del segreto

Articolo 9

(1) Nell'espletamento delle proprie mansioni, il difensore civico ha il diritto di ottenere le informazioni e di prendere visione dei dati e documenti dell'organo di cui all'articolo 4 della presente Legge, in conformità alla Legge sulla segretezza dei dati.

(2) Il difensore civico, i sostituti del difensore civico, gli impiegati ed i funzionari statali operanti in seno all'Ufficio del difensore civico, sono in dovere di rispettare le norme sulla segretezza e la tutela dei dati sia durante il rapporto di lavoro che a cessazione di questo, indipendentemente dal modo in cui sono venuti a conoscenza dei dati in questione.

III. ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E DEI SOSTITUTI DEL DIFENSORE CIVICO

Elezione del difensore civico

Articolo 10

(1) Il difensore civico viene eletto dal Parlamento croato per un periodo di otto anni, con la possibilità di rielezione.

(2) Al più tardi sei mesi prima dello scadere del mandato del difensore civico, e rispettivamente 30 giorni dopo la cessazione della funzione per altri motivi, il Parlamento croato bandisce l'invito pubblico per la proposta dei candidati a difensore civico.

(3) Il Comitato per la Costituzione, il Regolamento interno e il sistema politico del Parlamento croato, sentito il previo parere del Comitato per i diritti umani e i diritti delle minoranza nazionali del Parlamento croato, stabilisce la proposta di almeno due candidati alla funzione di difensore civico tra quelle pervenute in seguito all'invito pubblico e la trasmette al Parlamento croato.



Condizioni per l'elezione del difensore civico

Articolo 11

Può essere eletta a difensore civico la persona che soddisfa alle seguenti condizioni:

- cittadinanza croata e residenza sul territorio della Repubblica di Croazia,
- diploma universitario o laurea universitaria integrata in giurisprudenza,
- almeno 15 anni di esperienza nel settore,
- sia riconosciuta quale rinomato esperto e goda della reputazione di persona dagli elevati principi morali, impegnato nella promozione e nella tutela dei diritti e delle libertà dell'uomo,
- che non sia stata condannata o nei confronti della quale non sia in corso alcun procedimento penale per il quale si avvia la procedura d'ufficio,
- che non sia membro di alcun partito politico.

Elezione dei sostituti del difensore civico

Articolo 12

(1) Il difensore civico ha almeno tre sostituti.

(2) I sostituti del difensore civico vengono eletti dal Parlamento croato per un periodo di otto anni, con la possibilità di rielezione. Il difensore civico proporrà al Parlamento croato i candidati a propri sostituti entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature in base all'invito pubblico.

(3) A sostituto del difensore civico può essere eletta la persona che soddisfa alle seguenti condizioni:

- cittadinanza croata e residenza sul territorio della Repubblica di Croazia,
- diploma di laurea e laurea universitaria o diploma di laurea e laurea universitaria integrata,
- almeno otto anni di esperienza nel settore,
- sia riconosciuta quale rinomato esperto e goda della reputazione di persona dagli elevati principi morali, impegnato nella tutela e nella promozione dei diritti e delle libertà dell'uomo e dello stato di diritto,
- che non sia stata condannata o nei cui confronti non sia in corso alcun procedimento penale per reati per i quali si avvia la procedura d'ufficio,
- che non sia membro di alcun partito politico.

(4) Almeno uno dei sostituti del difensore civico deve possedere il diploma di laurea o la laurea universitaria integrata in giurisprudenza.

(5) Al più tardi entro tre mesi dall'elezione dei sostituti, il difensore civico è in dovere di designare il sostituto che ne farà le veci nei casi di cui all'articolo 14, comma 1, della presente Legge.

(6) Nel caso in cui venga a cessare l'espletamento della funzione di difensore civico, i sostituti svolgono la funzione fino all'elezione del nuovo difensore civico e dei suoi sostituti.

(7) I sostituti del difensore civico vengono letti in modo tale da assicurare la parità di genere.

Il giuramento

Articolo 13

Prima di assumere la loro funzione, il difensore civico ed i suoi sostituti prestano giuramento di fronte al Parlamento croato, pronunciando le seguenti parole: "Giuro che nell'espletamento delle mie mansioni mi atterrò alla Costituzione ed alle leggi e rispetterò l'ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia e che compirò il mio dovere in modo equo, onesto e coscienzioso, nell'interesse dei cittadini".

Impedimento temporaneo ad espletare la funzione ed esonero del difensore civico e dei suoi sostituti

Articolo 14

(1) In caso di impedimento temporaneo o cessazione dell'espletamento della funzione prima dello scadere del mandato, fino al momento della cessazione dell'impedimento o dell'elezione del nuovo difensore civico, il difensore civico viene sostituito dal sostituto di cui all'articolo 12, comma 5, della presente Legge.

(2) Il Parlamento croato procederà all'esonero del difensore civico prima dello scadere del mandato nel caso in cui lo richieda lo stesso difensore civico, se dovessero insorgere circostanze per cui non soddisfa più le condizioni previste per l'elezione di cui all'articolo 11 della presente Legge, se risulta impedito a



svolgere la funzione per un periodo superiore ai sei mesi o se la funzione non risultata espletata in conformità alla presente Legge.

(3) Il difensore civico viene esonerato dal Parlamento croato, sentito il previo parere del Comitato per i diritti umani e i diritti delle minoranza nazionali del Parlamento croato e del Comitato per la Costituzione, il Regolamento interno e il sistema politico del Parlamento croato.

(4) I sostituti del difensore civico vengono esonerati dal Parlamento croato su proposta del difensore civico.

(5) Il Parlamento croato procederà all'esonero dei sostituti del difensore civico prima dello scadere del mandato nel caso in cui lo richiedano i diretti interessati, se insorgono circostanze per cui non soddisfano più le condizioni richieste per l'elezione del sostituto di cui nell'articolo 12, comma 3, della presente Legge o se risultano impediti a svolgere la funzione per un periodo superiore ai sei mesi.

IV. COMPETENZE E DOVERI DEL DIFENSORE CIVICO

Raccomandazioni, suggerimenti, proposte ed avvertimenti

Articolo 15

Il difensore civico rilascia raccomandazioni, suggerimenti, proposte ed avvertimenti agli organi di cui all'articolo 4 della presente Legge.

Relazioni al Parlamento croato

Articolo 16

(1) Il difensore civico presenta regolarmente la relazione annuale al Parlamento croato. La relazione annuale contiene obbligatoriamente l'analisi e la valutazione della situazione relativa alla tutela dei diritti e delle libertà nella Repubblica di Croazia, l'analisi e la valutazione della situazione relativa alle forme di violazione dei diritti dei singoli o di singoli gruppi sociali, la valutazione della misura in cui gli organi di cui all'articolo 4 della presente Legge hanno agito in conformità a precedenti raccomandazioni, suggerimenti, proposte ed avvertimenti del difensore civico per l'eliminazione di carenze sistemiche ed irregolarità che portano alla violazione dei diritti costituzionali e legislativi dei cittadini.

(2) Il difensore civico può presentare al Parlamento croato anche relazioni specifiche su determinate questioni di propria competenza, specialmente nel caso in cui risultino seriamente e significativamente minacciati i diritti costituzionali e legislativi.

(3) Il difensore civico presenta la relazione annuale al più tardi entro la fine del primo trimestre per l'anno precedente.

(4) Le relazioni annuali e quelle specifiche vengono pubblicate sulle pagine internet del difensore civico o si rendono disponibili all'opinione pubblica in altra forma adeguata.

Partecipazione all'attività del Parlamento croato

Articolo 17

(1) Qualora lo ritenesse necessario in base alla situazione vigente nell'ambito delle proprie competenze, il difensore civico può indicare la necessità di emanare o modificare leggi ed altre prescrizioni o suggerire di adeguare leggi e prescrizioni agli standard europei ed alla Costituzione della Repubblica di Croazia.

(2) Il difensore civico partecipa all'attività degli organi e presenza alle sedute del Parlamento croato, quando l'ordine del giorno comprende questioni di sua competenza.

Rapporto con il Governo della Repubblica di Croazia

Articolo 18

(1) Il difensore civico può segnalare al Governo della Repubblica di Croazia la necessità di emanare leggi, prescrizioni, strategie, programmi ed altri atti nella sfera della tutela dei diritti umani e delle libertà e per garantire lo stato di diritto.

(2) Il difensore civico partecipa al procedimento di stesura dei disegni di legge nell'ambito delle proprie competenze.



(3) Gli organi dell'amministrazione statale sono in dovere di pubblicare sulle proprie pagine internet ufficiali le informazioni circa la possibilità di rivolgersi al difensore civico.

Il difensore civico e l'opinione pubblica

Articolo 19

(1) Il difensore civico informa regolarmente l'opinione pubblica per mezzo dei mass media e delle pagine internet, organizzando dibattiti pubblici ed altri eventi, rendendo pubbliche le relazioni o in altro modo adeguato.

(2) Il difensore civico informa l'opinione pubblica in merito alle violazioni riscontrate nella sfera dei diritti umani e delle libertà, nonché dei diritti costituzionali e legislativi.

(3) Nell'attuazione del principio di pubblicità, il difensore civico collabora con i servizi di pubblica informazione ed altri mezzi d'informazione. Gli enti pubblici nel settore dell'informazione, fondati dagli organi del potere pubblico, sono in dovere di permettere al difensore civico di rivolgersi ufficialmente all'opinione pubblica in modo adeguato e gratuitamente.

(4) I dati statistici e gli altri dati complessivi raccolti dal difensore civico devono essere resi disponibili all'opinione pubblica in modo adeguato.

(5) I dati personali concernenti i singoli casi trattati nelle relazioni possono essere resi pubblici solo con il consenso della persona alla quale i dati si riferiscono, in conformità alle prescrizioni sulla protezione dei dati personali.

V. MODO DI PROCEDERE DEL DIFENSORE CIVICO

Avvio del procedimento

Articolo 20

(1) Qualsiasi persona, qualora ritenga che l'attività illegale o irregolare degli organi di cui all'articolo 4 della presente Legge rappresenti una minaccia o violazione dei diritti costituzionali e legislativi e delle libertà, può presentare denuncia al difensore civico perché venga avviato il procedimento.

(2) Il difensore civico può avviare il procedimento anche di propria iniziativa per la disamina di singole o frequenti simili violazioni dei diritti costituzionali e legislativi e delle libertà.

(3) Se il difensore civico intende avviare il procedimento di sua iniziativa o su proposta di persone i cui diritti non siano stati violati, per poter avviare il procedimento è necessario il consenso della persona i cui diritti costituzionali o legislativi e le libertà risultino direttamente minacciati o violati, a meno che non si tratti di proteggere un minore, sia venuto a conoscenza del fatto attraverso i mezzi d'informazione o si tratti di un caso urgente.

(4) A nessuno può essere impedito di presentare denuncia al difensore civico e nessuno può essere posto in condizioni sfavorevoli per essersi rivolto al difensore civico.

Presentazione e trattamento delle denunce

Articolo 21

(1) La denuncia viene presentata in forma scritta o orale e verbalizzata.

(2) La denuncia di regola contiene il nome e cognome del denunciante o della persona i cui diritti sono stati violati, l'indirizzo di residenza o di recapito della posta, le circostanze ed i fatti su cui si fonda la denuncia, la denominazione dell'organo che ha minacciato o violato il diritto, il dato se si sia già ricorsi a vie legali, la data di presentazione e la firma del denunciante.

(3) Le persone private della libertà presentano la denuncia e ricevono la risposta del difensore civico in busta chiusa, senza limiti e controlli del contenuto.

(4) La denuncia inviata tramite posta elettronica deve contenere obbligatoriamente l'indirizzo del denunciante per poter far pervenire la risposta scritta per posta. Per via elettronica si possono scambiare solo informazioni che non contengano dati protetti.

(5) Per inoltrare denuncia al difensore civico non è necessario versare alcun indennizzo né alcuna tassa amministrativa.



(6) Le disposizioni del presente articolo sul contenuto e la forma delle denunce non vanno applicate alle denunce presentate da bambini o persone che per invalidità o malattia non sono in grado di soddisfare alle condizioni sul contenuto e la forma della denuncia.

Articolo 22

(1) Il difensore civico non procede nei casi in cui sia in corso un procedimento giudiziario, eccetto quando i tempi del procedimento vengono allungati senza necessità o sia palese l'abuso di autorità. In tale caso si può richiedere al presidente del tribunale competente di dichiararsi in merito.

(2) In caso di mancata dichiarazione rispetto al comma 1 del presente articolo, il difensore civico informerà il presidente della Corte suprema della Repubblica di Croazia.

(3) Il difensore civico decide liberamente se e in quale misura prendere in considerazione la denuncia e può decidere di non procedere nei seguenti casi:

-se la denuncia si riferisce a un oggetto già in procedura, ad eccezione dei casi in cui si allungano i tempi del procedimento senza necessità o per evidente abuso di autorità,

-se, conformemente alle prescrizioni specifiche, si apre la scadenza per la presentazione di ricorsi o di mezzi di protezione giuridica,

-se non è stato esercitato il diritto di presentare ricorso entro la scadenza prevista,

-se dal momento in cui si sono verificate le irregolarità o è stata emanata la decisione di cui all'articolo 4 della presente Legge sono trascorsi tre anni, a meno che non si valuti trattarsi di un oggetto di particolare interesse per la tutela dei diritti umani e delle libertà.

(4) Il difensore civico informerà appena possibile il denunciante in merito ai motivi di cui al comma 3 del presente articolo, per cui non procederà in base alla denuncia.

Procedura abbreviata

Articolo 23

Il difensore civico esaminerà la denuncia senza avviare il procedimento istruttorio quando, in base ai fatti riportati nella denuncia o generalmente noti, e rispettivamente ai dati ufficiali a disposizione, può accertare senza dubbio se risultano minacciati o violati i diritti costituzionali o legislativi del denunciante.

Procedimento istruttorio

Articolo 24

(1) Se il difensore civico avvia il procedimento istruttorio, richiederà tutte le informazioni necessarie, dati, chiarimenti, atti ed altri documenti relativi alla denuncia, all'organo di cui all'articolo 4 della presente Legge.

(2) In base alle circostanze, il difensore civico fissa la scadenza entro la quale gli organi di cui all'articolo 4 della presente Legge sono in dovere di far fronte alle sue richieste.

(3) Se l'organo di cui all'articolo 4 della presente Legge non assicura l'accesso alle informazioni o non fornisce dati, atti ed altri documenti richiesti entro la scadenza stabilita, il difensore civico informerà in merito l'organo competente per il controllo dell'attività dell'organo in questione, e può informare in merito anche il Parlamento croato e l'opinione pubblica.

Obbligo di collaborazione e assistenza

Articolo 25

Gli organi di cui all'articolo 4 della presente Legge sono in obbligo di assicurare l'accesso alle informazioni e far pervenire tutti i dati, gli atti e gli altri documenti relativi alla denuncia, ovvero prestare tutto l'aiuto necessario, al difensore civico, qualora questi lo richieda.

Relazione sul caso

Articolo 26

(1) Quando il difensore civico completa il procedimento istruttorio, stila una relazione in merito al caso e la fa pervenire all'organo al quale si riferisce la denuncia ed allo stesso denunciante.



(2) La relazione sul caso contiene la descrizione di fatti e circostanze relativi al caso, la valutazione che stabilisce se siano o meno minacciati o violati i diritti costituzionali e legislativi del denunciante ed in quale modo ciò venga fatto.

(3) Il difensore civico, qualora sia possibile farlo, nella relazione sul caso suggerirà o proporrà all'organo implicato il modo di eliminare la minaccia o la violazione dei diritti.

(4) Il difensore civico può proporre l'avvio del procedimento penale, per trasgressione o disciplinare se nell'espletamento della funzione rileva la violazione dei diritti del denunciante con elementi di reato penale, trasgressione o violazione della disciplina di lavoro.

Notifica delle misure adottate

Articolo 27

(1) Gli organi di cui all'articolo 4 della presente Legge sono in dovere di informare il difensore civico, entro il termine da questi stabilito, in merito alle misure intraprese in seguito ai suoi suggerimenti o proposte.

(2) Se entro il termine stabilito, gli organi di cui all'articolo 4 della presente Legge non informano il difensore civico delle misure intraprese o non agiscono in conformità ai suoi suggerimenti, il difensore civico informerà in merito l'organo competente per il controllo dell'attività degli organi di cui all'articolo 4 della presente Legge.

(3) Se l'organo preposto al controllo non informa il difensore civico dei fatti riscontrati e delle misure intraprese, entro il termine stabilito, questi informerà in merito il Governo della Repubblica di Croazia.

(4) Nel caso di un maggiore livello di violazione o minaccia dei diritti dei cittadini, o se non vengono intraprese misure in seguito alle sue raccomandazioni e proposte, il difensore civico può informare in merito il Parlamento croato e l'opinione pubblica.

(5) Il difensore civico può proporre al dirigente dell'organo di cui all'articolo 4 della presente Legge di avviare il corrispondente procedimento nei confronti della persona che con il proprio comportamento negligente ha causato la violazione dei diritti costituzionali e legislativi o non ha intrapreso le misure necessarie, proposte dal difensore civico, per ridurre il danno provocato o migliorare la situazione. Il dirigente dell'organo preposto è in dovere di informare il difensore civico in merito all'avvio del procedimento per violazione del dovere d'ufficio, entro 30 giorni dalla ricevuta della proposta.

Ispezione

Articolo 28

(1) Il difensore civico può, in qualsiasi momento e senza preavviso, ispezionare i luoghi in cui si trovano le persone private della libertà o in condizioni di libertà di movimento limitata o in cui si trovano determinati gruppi i cui diritti e libertà sono tutelati dal difensore civico. Il difensore civico ha il diritto di ispezionare tutti gli ambienti in cui operano gli organi oggetto di ispezione.

(2) Una volta completata l'ispezione, se necessario, il difensore civico preparerà la relazione e la farà pervenire all'organo di cui al comma 1 del presente articolo e all'organo preposto al suo controllo. Se la relazione contiene suggerimenti o osservazioni, l'organo di cui al comma 1 del presente articolo e l'organo preposto al suo controllo, informeranno immediatamente o al più tardi entro 30 giorni, il difensore civico sulle misure intraprese in seguito alla sua relazione.

(3) Se nessuno degli organi di cui al comma 2 del presente articolo informerà il difensore civico delle misure intraprese, questi può informare in merito il Parlamento croato e l'opinione pubblica.

(4) Il difensore civico ha il diritto di parlare con tutte le persone che possono fornire informazioni relative al dubbio di violazione dei diritti umani nell'attività dell'organo o dell'ente oggetto di ispezione, anche senza la presenza degli impiegati dell'organo o dell'ente di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

(5) Il difensore civico informa periodicamente l'opinione pubblica sulle ispezioni effettuate, tramite relazioni specifiche pubblicate sulle proprie pagine internet.

VI. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO



Organizzazione dell'Ufficio del difensore civico

Articolo 29

- (1) Il difensore civico dispone di un proprio Ufficio quale servizio specializzato.
- (2) Nell'Ufficio del difensore civico si organizzano le unità interne per i singoli settori di attività, in conformità al tipo di lavoro da svolgere.
- (3) La strutturazione interna dell'Ufficio del difensore civico viene regolata nel Regolamento interno del difensore civico.
- (4) La sede dell'Ufficio del difensore civico è situata a Zagabria. Il difensore civico può istituire degli uffici locali al di fuori della sede principale dell'Ufficio.

Regolamento interno del difensore civico e Regolamento sull'ordinamento interno

Articolo 30

- (1) Il difensore civico emana il Regolamento interno del difensore civico (in seguito: Regolamento) che viene confermato dal Parlamento croato. Il Regolamento viene pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale".
- (2) Con il Regolamento si definiscono la strutturazione interna dell'Ufficio del difensore civico, il modo di operare del difensore civico e dei suoi sostituti, il modo di pianificare ed attuare le attività, la metodologia da seguire nell'elaborazione delle relazioni annuali e particolari, la sfera di attività del Consiglio per i diritti umani del difensore civico, il numero e le modalità di elezione dei suoi membri, nonché altre questioni importanti per l'espletamento dell'attività del difensore civico.
- (3) Il difensore civico emana il Regolamento sull'ordinamento interno che stabilisce il numero degli impiegati e funzionari statali necessari per espletare le varie mansioni con la specifica dei lavori e compiti fondamentali di ognuno, come pure le condizioni professionali necessarie al loro svolgimento, le loro competenze e responsabilità ed altre questioni di particolare interesse per l'attività del difensore civico.
- (4) In conformità alla presente Legge ed al Regolamento, il difensore civico può emanare anche altri atti necessari all'espletamento dell'attività del difensore civico.

VII. CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI DEL DIFENSORE CIVICO

Articolo 31

- (1) Il Consiglio per i diritti umani del difensore civico (in seguito: Consiglio) è un organo consultivo che disamina e propone direttrici strategiche per la promozione dei diritti umani e delle libertà, assicura la costante collaborazione nella sfera dei diritti umani e delle libertà tra il difensore civico, la società civile, la comunità accademica ed i mezzi di pubblica informazione e tratta anche altre questioni d'importanza per il difensore civico nella sfera della promozione dei diritti umani e delle libertà.
- (2) I membri del Consiglio vengono nominati dal difensore civico tra le file dei rappresentanti della società civile, delle minoranze nazionali, della comunità accademica e dei mezzi di pubblica informazione, per un periodo di quattro anni. I membri del Consiglio non percepiscono alcun indennizzo per il loro lavoro.

VIII. COLLABORAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO NELLA SFERA DELLA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

Articolo 32

- (1) Il difensore civico ed i difensori civili specifici, sono in dovere di collaborare tra loro nella sfera della promozione e della tutela dei diritti umani, conformemente ai principi di complementarità, rispetto reciproca ed efficacia nella promozione e nella tutela dei diritti umani.
- (2) Le modalità e le forme di collaborazione vengono regolate con un Accordo sulla collaborazione interistituzionale. Nell'Accordo si regolano in particolare la pianificazione delle attività comuni, il modo di operare e valutare i singoli casi, l'organizzazione costante di riunioni, le dichiarazioni pubbliche congiunte, la collaborazione con i mezzi di pubblica informazione, la collaborazione nella stesura di relazioni ed analisi e la collaborazione nella formazione degli impiegati.

IX. FINANZIAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO



Articolo 33

I mezzi per l'attività del difensore civico vengono assicurati nell'ambito del bilancio statale della Repubblica di Croazia.

X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Nomina del difensore civico e dei suoi sostituti

Articolo 34

(1) Il giorno dell'entrata in vigore della presente Legge, il Parlamento croato avvierà il procedimento per l'elezione del difensore civico.

(2) Il difensore civico nominato ai sensi delle disposizioni della presente Legge avvierà la procedura per l'elezione dei sostituti di cui all'articolo 12, comma 1, della presente Legge entro il termine di otto giorni dal suo insediamento. Il difensore civico proporrà al Parlamento croato i candidati a suoi sostituti entro 30 giorni dalla scadenza del termine per annunciarsi all'invito pubblico.

(3) Il difensore civico ed i suoi sostituti, eletti in base alle disposizioni della Legge sul difensore civico ("Gazzetta ufficiale" no. 60/92), rimangono in carica fino all'elezione del nuovo difensore civico e dei suoi sostituti.

Emanazione di atti di legislazione subordinata

Articolo 35

(1) Al più tardi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il difensore civico sottoporrà il Regolamento redatto sulla base delle disposizioni della presente Legge ed altri atti legislativi che ne regolano le competenze all'approvazione del Parlamento croato.

(2) Il difensore civico emanerà il Regolamento sull'ordinamento interno al più tardi entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.

(3) Fino all'entrata in vigore delle prescrizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, rimangono in vigore l'attuale Regolamento sull'attività del difensore civico ("Gazzetta ufficiale" no. 71/97) e l'attuale Regolamento sull'ordinamento interno.

Annessione del Centro per i diritti umani

Articolo 36

(1) Il giorno dell'entrata in vigore della presente Legge, il difensore civico assume le competenze, la proprietà, le attrezzature, l'archivio e la restante documentazione del Centro per i diritti umani.

(2) Il giorno dell'entrata in vigore della presente Legge, gli impiegati del Centro per i diritti umani vengono assunti nell'Ufficio del difensore civico e continuano a svolgere le mansioni che stavano espletando al momento dell'entrata in vigore della presente Legge, mantengono il diritto allo stipendio e tutti gli altri diritti derivanti dal rapporto di lavoro, fino all'emanazione della decisione sull'assegnazione ai posti di lavoro in conformità alla qualifica professionale, alle competenze, abilità e capacità, all'esperienza di lavoro accumulata ed ai risultati del lavoro in conformità al Regolamento sull'ordinamento interno di cui all'articolo 35, comma 2, della presente Legge.

(3) Il Ministero della giustizia, a nome del Governo della Repubblica di Croazia, attuerà la procedura di cancellazione del Centro per i diritti umani dal registro giudiziario entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

Entrata in vigore della Legge

Articolo 37

(1) Il giorno dell'entrata in vigore della presente Legge cessa di valere il Decreto sull'istituzione del Centro per i diritti umani ("Gazzetta ufficiale" nn. 65/05 e 19/10).

(2) Il giorno dell'entrata in vigore della presente Legge cessa di valere la Legge sul difensore civico ("Gazzetta ufficiale" no. 60/92).



(3) Il giorno dell'entrata in vigore della presente Legge viene cancellata la Legge sul difensore civico ("Gazzetta ufficiale" no. 125/11).

Articolo 38

La presente Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla "Gazzetta ufficiale".

